



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Direttore Generale

FM/COO:dt

Roma, 14 aprile 2020

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
Commercialisti e degli esperti contabili di
Siena
Via dei Rossi, 2
53100 SIENA**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 25/2020_ Tirocinio_ Decorrenza del praticantato in caso di riconoscimento de titolo di studio conseguito all'estero

Con il quesito formulato il 2 marzo scorso si pone il caso di una tirocinante in possesso di titolo di studio straniero, iscritta con riserva nel 2018 nel registro del tirocinio. Per il riconoscimento del titolo ai fini del praticantato è stato richiesto dal MIUR (aprile 2018) il superamento di esami integrativi che la tirocinante non ha ancora sostenuto. Si domanda se debba essere annullata la iscrizione con riserva o se alla tirocinante possa comunque essere rilasciato il certificato di compiuto tirocinio. A tal proposito si osserva quanto segue.

Occorre innanzitutto premettere che la procedura di "iscrizione con riserva" nelle more del riconoscimento ai fini del praticantato da parte del Ministero dell'Università del titolo di studio straniero, ai sensi del D.P.R. 30 luglio 2009, n. 189 (*"Regolamento concernente il riconoscimento dei titoli di studio accademici"*, emanato in esecuzione dell'art. 5 della L. 148/2002), non è oggetto di previsione normativa ma è stata suggerita per agevolare i tirocinanti alla luce delle considerazioni della sentenza della Corte di Giustizia Europea del 13 novembre 2003¹.

La riserva è sciolta con decorrenza dalla data di iscrizione esclusivamente nel caso in cui il riconoscimento del titolo di studio estero avvenga "de plano", vale a dire senza che sia richiesto da

¹ La sentenza della Corte di Giustizia Europea del 13 novembre 2003 ha stabilito che non è possibile negare l'iscrizione al Registro dei praticanti a causa della mancanza del requisito formale del possesso da parte del richiedente di una laurea conseguita o riconosciuta in un'Università italiana. Inoltre, l'art 6 del D.P.R. 189/2009, anche se con riferimento ad un ambito diverso rispetto a quello del praticantato, prevede che "le procedure disciplinate dal presente decreto si applicano ferme restando le disposizioni relative all'ammissione con riserva in materia di pubblici concorsi".

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI 2/2

parte del Ministero dell'Università il conseguimento di ulteriori crediti formativi universitari, attraverso il sostenimento di singoli esami.

Nel caso in cui venga richiesto il superamento di esami integrativi la riserva non potrà essere sciolta positivamente e quindi il soggetto potrà svolgere il tirocinio solo una volta che avrà sostenuto tutti gli esami integrativi richiesti.

Nel caso di specie, pertanto la riserva di iscrizione nel registro del tirocinio non può essere sciolta con decorrenza dalla data di iscrizione nel registro stesso, pertanto alla tirocinante non potrà essere rilasciato il certificato di compiuto tirocinio e si dovrà procedere alla sua cancellazione dal registro.

Tale assunto, come risulta dalla documentazione allegata al quesito da parte dell'Ordine, è confermato dal MIUR stesso, che con riferimento alla richiesta di iscrizione nel registro del tirocinio relativa al tirocinante in questione esprime parere favorevole condizionatamente "alla presentazione da parte dell'interessata di certificazione rilasciata dall'Università, attestante il superamento di detti esami singoli".

Con i migliori saluti.

Francesca Maione

